

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3099-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE PROVERA)**

**Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 2004**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**e dal Ministro della difesa**

**di concerto col Ministro della giustizia**

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

**e col Ministro delle attività produttive**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 2004**

## INDICE

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Relazione .....                                     | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri:   |             |   |
| – della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 5 |
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 6 |
| Disegno di legge .....                              | »           | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quadro di una consolidata tipologia di accordi, quello oggetto della ratifica, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le capacità difensive di Algeria ed Italia.

Peraltro, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In tale prospettiva, i più rilevanti articoli dell'Accordo prevedono quanto segue. L'articolo 1 fissa il principio generale della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 individua i campi della cooperazione nel settore tecnico-industriale e costituisce apposita intesa governativa ai sensi della nota legge 9 luglio 1990, n. 185. In particolare è prevista la cooperazione nei settori relativi all'acquisizione di armamenti, equipaggiamenti militari, sistemi d'arma, fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione; scambio di informazioni relative all'aggiornamento degli equipaggiamenti e degli armamenti; supporto ad iniziative aventi lo scopo di promuovere e incrementare la cooperazione industriale tra imprese e tra queste e gli organismi governativi.

Assai rilevante appare l'articolo 4 che stabilisce che l'attuazione pratica delle attività previste negli articoli 2 e 3 deve essere rea-

lizzata a mezzo di appositi *memorandum* d'intesa, protocolli, convenzioni, contratti o scambi di lettere conclusi da rappresentanti debitamente autorizzati dalla due Parti.

Tra gli altri rileva evidenziare l'articolo 7 che stabilisce che, in caso di danni causati da personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione, il risarcimento è a carico del Paese cui gli stessi appartengono.

L'articolo 9 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante. L'articolo 10 si occupa di regolamentare il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzate a danno di una delle Parti.

Come prassi per gli accordi in ambito di difesa, l'articolo 12 stabilisce che le Parti costituiranno una Commissione mista per avviare, seguire e coordinare le forme di cooperazione nei settori della formazione e dell'addestramento. Un Comitato misto verrà inoltre costituito per la cooperazione nei settori tecnico-industriali. Il Comitato misto controllerà, altresì, l'attuazione dell'intera cooperazione bilaterale. Inoltre, l'articolo 12 prevede l'adozione di un regolamento che disciplini i compiti ed il funzionamento del Comitato medesimo.

I rapporti tra i due Paesi vanno inquadrati nella prioritaria attenzione che l'Italia rivolge al rilancio dell'Unione del Magreb arabo (UMA) che, istituita con il trattato firmato il 17 febbraio 1989 a Marrakech, trova l'adesione di Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia. Più specificamente, l'Italia continuerà ad adoperarsi per consolidare le prospettive di riconciliazione nazionale e di rinascita sociale ed economica dell'Algeria,

seguendo con interesse le prospettive aperte dalle politiche di privatizzazione e puntando a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese anche in vista di un aumento dell'occupazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

12 ottobre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

20 ottobre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

– che nel 2005 la riunione della Commissione mista e del Comitato misto, di cui all'articolo 12 dell'Accordo oggetto del provvedimento, si tenga in Italia e che alle riunioni di tali organismi partecipino complessivamente non più di quattro funzionari italiani;

– che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall'Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, che risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica;

– che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

